



UNC  
CONSUMATORI.IT

## **Bolletta: ridotto il periodo di prescrizione**

19 Marzo 2018



Finalmente è entrata in vigore la **legge** che, come da tempo richiesto dall'Unione Nazionale Consumatori che ha partecipato alla stesura degli emendamenti del Disegno di **Legge Baldelli**, dovrebbe (speriamo!) mettere un freno al vergognoso fenomeno delle **maxi-bollette!**

Il fenomeno delle **maxi-bollette** riguarda purtroppo migliaia di clienti (sia domestici che microimprese) ed è principalmente dovuto, da un lato, ai **blocchi di fatturazione** che hanno riguardato i sistemi di alcune grandi aziende del settore e, dall'altro, dai **ritardi e dagli errori di comunicazione** tra i **distributori locali** (i soggetti che si occupano della gestione dei contatori e delle reti di elettricità, gas e acqua) e i **venditori** (i soggetti che fatturano i consumi e ci inviano a casa le bollette).

**L'ARERA** (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto nella **Legge di Bilancio 2018** in merito alla riduzione **da 5 a due anni** del periodo entro il quale cadono in **prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua.**

La norma entra in vigore:

- a) per il settore elettrico, il 1° marzo 2018;
- b) per il settore del gas, il 1° gennaio 2019;
- c) per il settore idrico, il 1° gennaio 2020.

Non ha **valore retroattivo** per i conguagli con scadenze precedenti a queste date.

La delibera prevede che il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di richiedere la prescrizione contestualmente all'emissione della fattura di conguaglio e almeno con **10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza**: resta quindi invariato il fatto che **la prescrizione va richiesta** e non viene applicata in maniera automatica!

E' previsto inoltre che, in caso di apertura di un **procedimento** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di **reclamo** inviato dal cliente all'azienda siano **sospesi i pagamenti** e, in caso di verifica di indebito conguaglio, restituiti gli importi entro tre mesi.

La norma prevede anche che queste prescrizioni non si applichino se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a **responsabilità del cliente stesso**.

Da un lato quindi si stabilisce il diritto alla **sospensione dei pagamenti** in caso di **contestazione** ma, dall'altro, si **responsabilizza il consumatore** nel controllare la correttezza delle letture fatturate, nell'utilizzare lo strumento dell'autolettura (soprattutto per le forniture di gas ed acqua) e nel consentire ai distributori locali di rilevare le letture sui contatori non accessibili (quelli all'interno delle nostre abitazioni per intenderci).

E' sempre consigliabile, ovviamente, rivolgersi ai nostri consulenti per la verifica della correttezza di fatturazione e per attivare tutte le procedure per far valere il diritto alla prescrizione.

**Per assistenza contattaci attraverso lo [sportello Energia](#) sulla nostra home page.**

**Autore:** Marco Vignola

**Data:** 9 gennaio 2020